



COMUNE DI CAIVANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Regolamento Comunale per la fruizione del Parco urbano “Rosario Angelo Livatino”.

Titolo I
MODALITA' DI FRUIZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco urbano Rosario Angelo Livatino sito in Caivano al Viale Rosa al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene pubblico.

ARTICOLO 2 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA.

1. Il parco urbano attrezzato di Viale Rosa è aperto al pubblico nei giorni feriali e festivi, nei seguenti orari:

- periodo invernale: da ottobre ad aprile dalle ore 7.30 alle ore 17.00;
- periodo estivo: da maggio a settembre dalle ore 7.30 alle ore 22.00.

ARTICOLO 3 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.

1. Gli utenti dei parchi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.
2. Le attrezzature esistenti possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza, osservanza della segnaletica apposta.
3. Il corretto uso da parte dei minori delle attrezzature è garantito dagli accompagnatori, i quali hanno l'obbligo di sorveglianza. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo non corretto o non sorvegliato.
4. È consentito l'accesso ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, tenuti al guinzaglio ed il cui proprietario sia dotato di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni, che dovranno essere conferite negli appositi contenitori.
5. All'interno del parco è vietato l'utilizzo di biciclette o altri velocipedi, con l'eccezione di tricicli e biciclette con ruote di misura massima pari 16 pollici condotte da bambini fino a 10 anni di età.
6. È vietato introdurre nei parchi mezzi a motore di qualunque genere.
7. È vietato altresì:
 - a) disturbare la quiete pubblica;
 - b) fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco;
 - c) introdurre contenitori in vetro;
 - d) creare punti di bivacco;
 - e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

- f) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, petardi o altri articoli pirotecnici;
- g) campeggiare e/o pernottare;
- h) calpestare le aiuole, le siepi e salire con i piedi sulle panchine;
- i) giocare a pallone o ad altri giochi non consentiti dalle strutture presenti;
- j) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo;
- k) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dell'area di servizio W.C. attrezzata;
- l) imbrattare o danneggiare la segnaletica o l'arredo, e le attrezzature del parco;
- m) sostare oltre l'orario stabilito;
- n) cogliere fiori, estirpare piante.

8. L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 4 - MANUTENZIONE PARCO URBANO.

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco comunale e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale.

2. Il competente ufficio tecnico manutentivo, almeno una volta l'anno, provvederà alla verifica delle attrezzature e delle infrastrutture, relazionando circa lo stato di fatto rilevato, nonché sugli interventi necessari.

ARTICOLO 5 - SORVEGLIANZA DELL'AREA.

1. Ove possibile, il parco comunale è dotato di apparati di videosorveglianza attivi 24 ore su 24. Le immagini, trattate a norma di legge, saranno utilizzate al fine dell'individuazione dei responsabili di eventuali danni che dovessero essere riscontrati, oltre che per la prevenzione e repressione di comportamenti inopportuni.

ARTICOLO 6 - EVENTUALE USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONALE.

1. L'Amministrazione comunale può organizzare nell'area adibita a parco comunale manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa.

2. I soggetti privati possono chiederne l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Comune il quale può autorizzarne l'utilizzo per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.

3. Le richieste vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione e gli atti di assenso vengono rilasciati sulla base della valutazione circa la rilevanza sociale dell'attività che si intende svolgere. L'autorizzazione comporta il pagamento di una tariffa differenziata per tempo e tipologia d'uso. Le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. In ogni caso l'utilizzo da parte di privati del parco non deve precludere l'accesso al pubblico di altri utenti.

5. Chiunque utilizza il parco deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e risponde dei danni cagionati nel periodo di utilizzo.

Titolo II

ASSEGNAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 7 - ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.

1. L'adozione delle aree verdi del "Parco urbano Rosario Angelo Livatino" prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art.8, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa e nel rispetto della normativa vigente.

2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art.11.

3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI AMMESSI.

1. Le aree verdi del "Parco urbano Rosario Angelo Livatino" possono essere affidate in adozione a:

- cittadini singoli o costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 9 - INTERVENTI AMMESSI.

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:

a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:

- tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dell'erba e relativo conferimento dei rifiuti;
- lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio Ambiente del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

b) riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio Ambiente del Comune.

ARTICOLO 10 – RICHIESTA DI ADOZIONE.

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposito modulo "Richiesta di adozione" a disposizione presso il Settore Lavori Pubblici del Comune, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. Esaminata la richiesta di adozione il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, previa specifica istruttoria dell'Ufficio Ambiente, determina l'assegnazione in adozione dell'area verde.

3. Tutti gli interventi migliorativi proposti dall'adottante devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

4. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni

comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 11 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI.

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art.9, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

5. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

7. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI SULLE AREE ADOTTATE.

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

ARTICOLO 13 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE.

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale, almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in

adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 30 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

5. Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ.

1. Il soggetto adottante si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

2. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati, nell'ambito delle attività espletate.

Titolo III Disposizioni finali

ARTICOLO 15 - SANZIONI.

1. La Polizia Locale e gli altri soggetti preposti verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni ed all'applicazione delle sanzioni, ordinando se necessario il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Chiunque arreca danni alle strutture, alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni, fatte salve le conseguenze penali della condotta.

3. Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.lgs.n.267/2000 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

4. A seconda delle violazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguirà la sanzione accessoria:

a. del ripristino dei luoghi;

b. della cessazione del comportamento scorretto e/o dell'attività intrapresa senza autorizzazioni od in violazione delle stesse

c. dell'allontanamento dai luoghi di colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta

d. del sequestro cautelare, ai fini della successiva confisca, dei materiali ed attrezzature oggetto della violazione per colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta

e. del risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Comunale;

f. dell'applicazione del dettato di cui all'art.650 del codice penale, nei casi di inottemperanza all'ordine impartito dall'autorità.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della “Convenzione di adozione” può essere definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.
4. È facoltà dell'amministrazione comunale risolvere la “Convenzione di adozione” in presenza di particolari motivi comunicati alla controparte almeno cinque giorni prima.



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale

N° 7 del *01/02/2024*

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO ROSARIO ANGELO LIVATINO”.

L'anno duemilaventiquattro, addì uno del mese di Febbraio alle ore 18:00 , nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.10.2023 composta da:

Nome	Presenza	Assenza
DISPENZA FILIPPO	P da remoto	
CALCATERRA SIMONETTA	P da remoto	
ALICANDRO MAURIZIO	P da remoto	

Assistita Il Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Filippo Dispenza nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

Si precisa che i soggetti presenti in remoto sono stati indentificati come previsto dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 3 del 4.12.2023.

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO ROSARIO ANGELO LIVATINO”.

Il Segretario Generale

Premesso che:

- il Piano Straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, nell'AMBITO DI AZIONE N. 3 “RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI E VERDE PUBBLICO” prevede l'intervento “Parco urbano attrezzato “Cuore verde di Caivano” – Parco Rosario Angelo Livatino” con le attività di bonifica, messa in sicurezza, risanamento, ripristino e riqualificazione degli spazi adiacenti all'ex Centro Sportivo Delphinia, al fine di rendere l'area verde fruibile alla cittadinanza, mediante il recupero di spazi boschivi e la realizzazione di percorsi didattico-educativi e ricreativi;
- la salvaguardia e la manutenzione del patrimonio pubblico rivestono un ruolo fondamentale per assicurare il decoro urbano;

Atteso che, grazie agli interventi di recupero e risanamento, il parco urbano attrezzato, abbandonato e vandalizzato da anni, è stato riqualificato, restituito alla comunità in data 21 novembre 2023 ed intitolato al magistrato Rosario Angelo Livatino;

Considerato che:

- i parchi sono beni pubblici e che assolvono a molteplici scopi, tra cui la funzione ricreativa, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita sociale;
- per ottenere una migliore e maggiore fruibilità degli stessi da parte della cittadinanza, occorre stabilire limiti e condizioni che ne consentano l'uso controllato;
- ogni visitatore ha il dovere di comportarsi civilmente, senza arrecare danni al patrimonio comune;
- si ritiene opportuno, anche in considerazione delle sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza pubblica, nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, coinvolgere soggetti privati nella gestione di aree e spazi verde in genere destinati all'uso pubblico, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che “adottare” uno spazio di verde pubblico è un concreto gesto di partecipazione, che permette alla collettività di prendere parte attiva alla gestione dei beni comuni;

Ritenuto pertanto poter favorire l'iniziativa di assegnare spazi a verde comunali a soggetti privati, con l'impegno di allestire e/o mantenere gli spazi stessi a precise condizioni di fatto e di diritto regolamentate, ferma restando la proprietà pubblica delle aree interessate, che, in ogni caso, non entreranno nella disponibilità dei soggetti privati;

Visto l'articolo 118 della Costituzione che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale il cittadino, sia come singolo sia in forma associata, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;

Visto lo schema di “Regolamento Comunale per la fruizione del Parco Urbano Livatino”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Attesa la propria competenza in ordine all'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del Responsabile del Segretario Comunale, in merito alla sola regolarità tecnica;

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di approvare lo schema di "Regolamento Comunale per la fruizione del Parco Urbano Livatino", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre, una volta approvato, ampia pubblicizzazione ai cittadini del Regolamento in questione;
3. Di dare atto che il regolamento di che trattasi, così come approvato, sarà pubblicato successivamente all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione come previsto dall'Art. 10 disp. prel. c.c.;
4. Di dare atto che con l'entrata in vigore del regolamento in parola sono abrogate eventuali e precedenti norme regolamentari in contrasto con il medesimo;
5. Di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica e al Comandante della Polizia Municipale l'adozione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione di quanto in questa sede deliberato.

Successivamente, considerata l'urgenza di procedere,

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

*il Segretario Generale
f.to Carlo Piscitelli*

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del DLgs.n.267/00;

DELIBERA

-di approvare la suestesa proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del DLgs.n.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. F. Dispenza Dott.ssa S. Calcaterra Dott. M. Alicandro
(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Generale

dott. Carlo Piscitelli